



2017/2191(INI)

6.12.2017

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza
(2017/2191(INI))

Relatore per parere: Tibor Szanyi

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che l'articolo 42 TFUE dispone che le regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento e dal Consiglio, avuto riguardo agli obiettivi della politica agricola comune (PAC) enunciati all'articolo 39 TFUE;
- B. considerando che l'articolo 39, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che una delle finalità della PAC è quella di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, nonché di stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- C. considerando che l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea si prefigge l'obiettivo di assicurare la stabilità dei prezzi nel mercato interno;
- D. considerando che, in ragione delle specificità naturali e strutturali dell'attività agricola (lungi cicli produttivi, produzione frammentata, il numero delle aziende agricole di piccole dimensioni e gli introiti spesso esigui, la scarsa resilienza ai turbamenti e alle evoluzioni del mercato dovute alla volatilità dei prezzi, la rigidità della domanda e la deperibilità dei prodotti che comportano squilibri tra i settori a monte e a valle e conferiscono agli agricoltori un potere negoziale decisamente scarso rispetto ai grandi fornitori, nonché all'industria della trasformazione e alle grandi catene di distribuzione nel settore della vendita al dettaglio), il legislatore europeo ha sempre difeso, fin dal 1962, l'esistenza di uno statuto speciale per il settore agricolo per quanto riguarda l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, che non si può applicare a questo settore nello stesso modo in cui si applica ad altri settori dell'attività economica; che tale "eccezione agricola" ha assunto sempre maggiore rilevanza nel quadro di una PAC orientata al mercato e della crescente globalizzazione dei mercati agricoli e che essa dovrebbe essere rispecchiata efficacemente nelle attività di attuazione e applicazione della politica svolta dalla Commissione e dalle autorità nazionali competenti, al fine di garantire coerenza con le deroghe;
- E. considerando che un ambiente normativo chiaro, coerente e realizzabile in termini di adeguamento della politica di concorrenza alle specificità del mercato agricolo, conformemente all'articolo 42 TFEU, può contribuire al rafforzamento della posizione degli agricoltori all'interno della filiera alimentare, evitando la concentrazione eccessiva del potere economico e finanziario nelle mani di pochi operatori, affrontando gli squilibri di potere all'interno della filiera, aumentando l'efficienza del mercato (prezzi più bassi, prodotti e servizi di migliore qualità) e garantendo la certezza giuridica e condizioni di parità in un mercato unico ben funzionante;
- F. considerando che la Commissione, in quanto custode delle norme dell'UE in materia di concorrenza, e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere più flessibili nell'applicare l'articolo 101 TFUE agli accordi, alle pratiche e alle attività di

coordinamento, ivi inclusi gli scambi di informazioni economiche strategiche, delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni, delle cooperative agricole e dei consorzi tra produttori, soprattutto per quanto concerne l'obiettivo fondamentale di garantire un approvvigionamento di alimenti disponibili e a prezzi ragionevoli conformemente all'articolo 39 TFUE, migliorando il reddito degli agricoltori e la loro quota nella catena del valore;

- G. considerando che una PAC orientata al mercato deve concedere, in tempo di crisi, ulteriori deroghe temporanee alle norme in materia di concorrenza, visti i rischi economici intrinseci al settore agricolo;
- H. considerando che i rischi climatici e sanitari possono creare gravi squilibri nei mercati e indebolire ulteriormente i produttori primari; che eventi di questa natura potrebbero comportare la necessità di un riesame delle regole di concorrenza nei casi in cui l'approvvigionamento di alimenti di base è a rischio;
- I. considerando che la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-671/15 (concernente l'indivia) dimostra che i produttori, le loro organizzazioni e le loro associazioni necessitano di certezza giuridica nell'esercizio delle loro funzioni, soprattutto in un settore caratterizzato da un'offerta molto frammentata a fronte di una domanda concentrata e dalla difficoltà di gestire l'offerta e prevedere la domanda; che la sentenza della Corte di giustizia sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza ai produttori e alle loro organizzazioni è di cruciale importanza in termini di chiarezza e prevedibilità;
- J. considerando che la task force per i mercati agricoli (Agricultural Markets Task Force) ha avanzato, nel novembre 2016, una serie di proposte e raccomandazioni volte a rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della filiera alimentare, riesaminare gli strumenti contrattuali a disposizione degli agricoltori, contrastare le pratiche sleali e chiarire le deroghe agricole al diritto in materia di concorrenza; che tali raccomandazioni devono essere prese in considerazione, ove opportuno, in quanto sono state accolte con favore dalle istituzioni dell'UE e dagli attori della catena di approvvigionamento, e che dovrebbero essere adottate misure adeguate al fine di migliorare la posizione degli agricoltori, delle organizzazioni dei produttori, delle loro associazioni e di altre forme di cooperazione tra produttori nel settore agricolo e nella filiera alimentare;
- K. considerando che la componente agricola del regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (2016/0282B(COD)), cosiddetto regolamento omnibus, rappresenta un passo significativo per la PAC, con le ambiziose proposte formulate dal Parlamento, che può offrire importanti miglioramenti nella politica di concorrenza, in particolare contrastando le pratiche commerciali sleali e facendo chiarezza sulle norme in materia di concorrenza, sulle norme relative alle organizzazioni di produttori economici e le deroghe generali al diritto in materia di concorrenza in tempo di crisi;
- L. considerando che lo studio dell'ottobre 2016 sulle organizzazioni interprofessionali agricole europee ha sottolineato l'importante ruolo delle organizzazioni interprofessionali nella trasmissione di informazioni economiche e tecniche agli attori della catena di produzione; che tale studio dimostra che le organizzazioni interprofessionali permettono una migliore ripartizione dei rischi e della redditività;

M. considerando che la Commissione, nei suoi orientamenti in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020¹, riconosce la particolare natura del settore agricolo e della sua struttura sociale e l'importanza delle nuove sfide cui deve far fronte, quali la sicurezza alimentare e le sfide climatiche e ambientali; che, di conseguenza, tale politica deve contribuire a rafforzare la redditività economica delle aziende agricole e a promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, lo sviluppo rurale e l'inclusione sociale;

1. ritiene che la politica in materia di concorrenza debba tenere conto della natura specifica del settore agricolo; ricorda che l'articolo 42 TFUE conferisce uno status speciale al settore agricolo per quanto riguarda il diritto in materia di concorrenza, secondo quanto sancito dall'ultima riforma della PAC tramite una serie di deroghe ed esenzioni dalle disposizioni dell'articolo 101 TFUE; osserva che la PAC mira ad assicurare un tenore di vita equo alla comunità agricola alla luce dei persistenti rischi connessi all'economia e al clima; ricorda che la politica di concorrenza difende principalmente gli interessi dei consumatori e tiene inadeguatamente conto degli interessi e delle difficoltà specifici dei produttori agricoli; evidenzia che la politica di concorrenza deve difendere gli interessi dei produttori agricoli allo stesso modo di quelli dei consumatori, assicurando che le condizioni in materia di concorrenza e di accesso al mercato interno siano eque onde favorire gli investimenti, l'occupazione, l'innovazione, la sostenibilità delle imprese agricole e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali nell'UE, promuovendo al contempo la trasparenza per gli operatori del mercato;
2. sottolinea che la nozione di "prezzo equo" non dovrebbe essere considerata solamente come il prezzo più basso possibile per il consumatore, ma deve invece essere ragionevole e permettere la giusta remunerazione di ciascun attore della filiera alimentare;
3. riconosce la posizione di debolezza che gli agricoltori occupano nella filiera alimentare e ritiene che le crisi del settore agricolo possano aggravare tale condizione; ritiene che agli agricoltori in tutti i settori produttivi debba essere garantito il diritto alla contrattazione congiunta, incluso il diritto di concordare i prezzi; è del parere che gli agricoltori debbano essere stimolati a partecipare pienamente alle organizzazioni dei produttori, tra cui le cooperative dei produttori, le loro associazioni e gli organismi interprofessionali, e disporre dei mezzi per sfruttarne il potenziale; chiede alla Commissione e agli Stati membri di favorire lo sviluppo delle competenze e dell'efficienza di tali strumenti collettivi di auto-aiuto chiarendo e semplificando le norme applicabili a tali organizzazioni, onde rafforzarne la capacità negoziale e la competitività, salvaguardando nel contempo i principi di cui all'articolo 39 TFUE;
4. ritiene che le attività collettive delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni (comprese la pianificazione della produzione, la negoziazione in materia di vendite e la negoziazione delle condizioni contrattuali) siano necessarie per conseguire gli obiettivi della PAC definiti all'articolo 39 TFUE e debbano pertanto essere esentate dall'applicazione dell'articolo 101 TFUE nei casi in cui tali attività sono effettivamente svolte, contribuendo così a potenziare la competitività degli agricoltori; osserva che le deroghe previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica) non sono utilizzate appieno e che l'assenza di chiarezza in merito alle stesse, le difficoltà di

¹ Orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020 (GU C 204/1 dell'1.7.2014).

attuazione e l'applicazione disomogenea da parte delle autorità nazionali competenti non forniscono agli agricoltori e alle loro organizzazioni certezza giuridica sufficiente; accoglie con favore il fatto che il regolamento omnibus semplificherà le norme relative all'organizzazione collettiva degli agricoltori e chiarirà il ruolo e i poteri delle organizzazioni di produttori che esercitano un'attività economica in relazione al diritto in materia di concorrenza, corroborando in questo modo il loro potere negoziale e tutelando, al contempo, i principi sanciti dall'articolo 39 TFUE;

5. si compiace del fatto che il "pacchetto latte" del 2012 sarà prorogato nel quadro del regolamento omnibus, visti le positive valutazioni sulla sua attuazione¹ e il suo contributo al rafforzamento della posizione dei produttori lattiero-caseari all'interno della filiera alimentare; chiede tuttavia alla Commissione di condurre una valutazione d'impatto per vagliare la possibilità di estendere le disposizioni in materia di negoziazioni contrattuali del settore lattiero-caseario ad altri settori agricoli, conferendo in questo modo agli agricoltori e alle organizzazioni di produttori maggiore libertà di pianificare la produzione, il diritto alla contrattazione collettiva, nonché alla negoziazione delle vendite e di termini dei contratti che stabiliscono chiaramente prezzi e volumi;
6. chiede che sia prevista una deroga esplicita e automatica all'articolo 101 TFUE, inserita nel quadro dei principi di necessità e di proporzionalità, per le organizzazioni interprofessionali agricole, affinché esse possano svolgere i compiti loro assegnati dal regolamento OCM unica, allo scopo di concorrere agli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
7. propone che le disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 relative all'adozione di misure di regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (articolo 150), di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (articolo 172) e di vini (articolo 167) siano estese ai prodotti tutelati da marchi di qualità, al fine di garantire una maggiore capacità di adeguamento dell'offerta alla domanda;
8. rinnova l'invito alla Commissione a chiarire l'ambito di applicazione delle esenzioni individuali dalle regole di concorrenza in base all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, in particolare per quanto concerne gli accordi di sostenibilità stipulati all'interno della filiera alimentare, poiché possono essere esentati dal diritto in materia di concorrenza se contribuiscono a migliorare la produzione o a promuovere il progresso offrendo, nel contempo, benefici ai consumatori e alla società; ritiene che la Commissione debba valutare a quali condizioni potrebbe essere dato maggiore spazio, nell'ambito della politica di concorrenza, agli accordi collettivi delle organizzazioni di produttori, comprese le cooperative, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali, stipulati a fini di sostenibilità lungo tutta la filiera alimentare (come le iniziative volte a favorire la biodiversità, a migliorare il benessere e/o la salute degli animali e a contrastare la resistenza antimicrobica);
9. si compiace del fatto che il regolamento omnibus istituisce una procedura mediante la quale un gruppo di agricoltori può chiedere un parere non vincolante alla Commissione sulla compatibilità di un approccio collettivo con la deroga generale alle norme in materia

¹ Relazioni sull'evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario e funzionamento delle disposizioni del "pacchetto latte" (COM(2016)0724 final e COM(2014)0354 final).

di concorrenza di cui all'articolo 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica); invita ciononostante la Commissione, alla luce della raccomandazione della task force per il mercato agricolo (Agricultural Market Task Force), a chiarire l'ambito di applicazione della deroga generale per l'agricoltura per specificare l'eccezione in modo tale che l'inapplicabilità dell'articolo 101 TFUE, nei casi previsti, sia applicabile e attuabile;

10. sottolinea che, in periodi di gravi squilibri del mercato, quando il settore agricolo è a rischio e tutti i cittadini sono esposti a potenziali danni legati all'approvvigionamento di alimenti di base, una PAC orientata al mercato deve sostenere gli agricoltori e garantire esenzioni aggiuntive, limitate nel tempo e completamente giustificate, dalle norme in materia di concorrenza; si compiace del fatto che, a seguito delle modifiche apportate dal regolamento omnibus, le disposizioni di cui all'articolo 222 del regolamento OCM unica potranno essere attuate più facilmente, il che consente di ottenere tali deroghe temporanee al diritto della concorrenza;
11. ritiene che le organizzazioni interprofessionali cosiddette "lunghe", che riuniscono produttori, trasformatori e distributori, debbano potersi riunire per discutere delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di ripristinare condizioni di mercato che consentano di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
12. ribadisce la necessità di sviluppare progressivamente il quadro di concorrenza dell'UE e della PAC, tenendo in debita considerazione le specificità del settore agricolo, al fine di includere gli interventi regolamentari volti a contrastare le disuguaglianze nella filiera alimentare europea e di monitorare le evoluzioni della posizione dei produttori primari e gli indicatori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la sostenibilità dell'alimentazione e dell'agricoltura (SAFA), compresi gli indicatori rientranti nei titoli "Prezzi equi e contratti trasparenti" (S.2.1.1.) e "Diritti dei fornitori" (S.2.2.1);
13. chiede che si continui a sviluppare lo strumento europeo di monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari al fine di migliorare l'individuazione delle crisi nel settore agroalimentare attraverso maggiori e migliori dati disaggregati; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di coinvolgere le organizzazioni degli agricoltori nella definizione e nella raccolta dei dati;
14. osserva che la Commissione ha riconosciuto il fatto che i produttori agricoli rappresentano il livello della filiera alimentare a concentrazione minore, mentre i loro fornitori di fattori di produzione e i loro clienti sono spesso più grandi e meglio concentrati, il che genera uno squilibrio nella relazione tra le due parti e pratiche negative e sleali adottate da alcune grandi catene di distribuzione, trasformatori e dettaglianti, che non possono essere risolte solo mediante la politica di concorrenza e che richiedono pertanto la necessità di garantire coesione con le altre politiche; invita la Commissione a definire più chiaramente una "posizione dominante" e l'abuso di tale posizione, tenendo in considerazione il grado di concentrazione e il potere contrattuale dei settori dei fattori di produzione, della trasformazione e della vendita al dettaglio; osserva altresì che il regolamento omnibus fisserà determinate disposizioni relative al diritto individuale ai contratti scritti e alla negoziazione di clausole contrattuali per favorire una migliore ripartizione del valore lungo la filiera, contribuire a migliorare le relazioni tra le parti interessate, contrastare le

pratiche commerciali sleali, sensibilizzare maggiormente gli agricoltori ai segnali del mercato, migliorare la comunicazione e la trasmissione dei prezzi e favorire l'adeguamento dell'offerta alla domanda; invita inoltre la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a provvedere affinché i prodotti siano adeguatamente classificati e prezzati, e che gli abusi e le pratiche commerciali sleali che colpiscono gli agricoltori siano monitorate, affrontate mediante azioni vincolanti, e sanzionate; ritiene sia necessario studiare i regimi nazionali esistenti al fine di individuare le migliori pratiche da attuare;

15. riconosce che, finora, il diritto in materia di concorrenza non è stato applicato per affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare né a livello europeo né a livello nazionale; osserva che, a tale riguardo, sono state attuate norme nazionali specifiche, che tuttavia non si sono rivelate pienamente efficaci nell'affrontare il problema endemico delle pratiche commerciali sleali e degli squilibri di potere nella filiera alimentare; invita la Commissione a pubblicare e approvare rapidamente l'annunciata proposta legislativa dell'UE sulle pratiche commerciali sleali fornendo un quadro giuridico armonizzato per tutelare meglio i produttori e gli agricoltori dalle pratiche commerciali sleali e garantire il consolidamento del mercato interno;
16. ricorda che il Parlamento europeo ha già invitato la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a rispondere efficacemente alle preoccupazioni suscitate dall'impatto cumulativo della concentrazione rapida del settore di distribuzione a livello nazionale, e della formazione di alleanze di grandi distributori a livello europeo e internazionale, sia sui livelli a monte della filiera alimentare che sui distributori e sui consumatori; ritiene che tale evoluzione strutturale faccia temere possibili allineamenti strategici, una contrazione della concorrenza e una riduzione dei margini per l'investimento e l'innovazione nella filiera alimentare;
17. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a dare priorità al rafforzamento del mercato unico post-Brexit, garantendo il pieno rispetto delle normative unionali in materia di concorrenza e delle relative deroghe nonché di altre norme, al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni tra gli Stati membri;
18. ricorda che il massimale individuale degli aiuti de minimis nel settore agricolo è stato raddoppiato nel 2013 (da 7 500 a 15 000 EUR) per far fronte alla recrudescenza di crisi climatiche, sanitarie ed economiche; osserva, al contempo, che il massimale nazionale degli aiuti de minimis è stato solo marginalmente adeguato (da 0,75 % a 1 % della produzione agricola nazionale), riducendo il margine di manovra degli Stati per sostenere le imprese agricole in difficoltà; chiede, pertanto, che il massimale nazionale per gli aiuti de minimis sia portato all'1,25 % della produzione agricola nazionale per alleviare la difficile situazione economica degli agricoltori; osserva che norme coerenti in materia di aiuti de minimis dovrebbero corroborare la posizione degli agricoltori, senza condurre a una rinazionalizzazione della politica agricola;
19. sottolinea l'importanza dei fondi finalizzati a consentire l'accesso alle reti a banda larga ad alta velocità al fine di tenere il passo con il progresso tecnologico e stimolare la concorrenza, soprattutto nelle zone rurali e remote;
20. sottolinea che l'apertura del mercato europeo a partner commerciali molto competitivi e ai grandi esportatori di prodotti agricoli subordinati a numerose norme differenti potrebbe

costituire un rischio per le filiere agricole europee più sensibili; invita la Commissione a tenere pienamente in considerazione l'effetto delle possibili distorsioni di mercato derivanti dagli accordi commerciali con paesi terzi sui produttori agricoli in Europa, data la loro delicata situazione finanziaria e il loro ruolo fondamentale nella nostra società.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	4.12.2017
Esito della votazione finale	+: 19 -: 3 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Jan Huitema, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Bas Belder, Jens Gieseke, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Thomas Waitz

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

19	+
PPE	Daniel Buda, Albert Deß, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella
ECR	Bas Belder, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk
ENF	Philippe Loiseau

3	-
GUE/NGL	Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez
EFDD	John Stuart Agnew

3	0
ALDE	Jan Huitema, Ulrike Müller
Verts/ALE	Thomas Waitz

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti